

COMUNE DI BRUINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REP. N. 34/2019

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BRUINO (TO) E IL
CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 (COVAR 14) PER LA
CONCESSIONE IN COMODATO D'USO AI SENSI DEGLI ARTT. 1803
E SEGUENTI DEL COD. CIV. DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
COMUNALE SITUATO IN VIALE CRUTO -----

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di settembre presso la
sede del CO.VA.R 14 sono presenti: -----

Il Comune di Bruino (TO), C.F. 86003310017 in questo atto rappresentato
da RICCARDO Cesare, nato a [REDACTED], nella sua qualità di
SINDACO pro-tempore, domiciliato per la carica in Bruino - P.zza
Municipio n.3, competente alla stipulazione del presente atto ai sensi
dell'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 267/2000 -----

E

Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (siglabile CO.VA.R. 14) con sede in
Carignano (TO) – Via Aldo Cagliero n° 3/I - C.F.8102420017 in questo atto
rappresentato da Leonardo DI CRESCENZO, nato [REDACTED] il
[REDACTED] nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante,
domiciliato per la carica in Via Cagliero 3/I – 10041 Carignano (TO). -----

PREMESSO

- Sul territorio comunale è presente un Centro di Raccolta Rifiuti (CdR) in
cui sono collocati dei container, press container e piccoli contenitori per la

raccolta di frazioni di rifiuto conferito in modo differenziato, e contenitori per quella di liquidi (oli esausti, minerali e vegetali etc. etc.), e contenitori per RAEE e altri rifiuti specifici nonché un box ufficio, con doccia e servizio igienico, riscaldato e raffrescato, adibito a punto di ricovero temporaneo, atto allo svolgimento delle operazioni di pesatura (eventuale) e registrazione dati, nonché di archiviazione documentazione, ed ulteriore dotazione strettamente funzionale al CdR; -----

- il centro di raccolta è autorizzato alla gestione dei rifiuti operando con “Comunicazione” prevista dal D.M. 8 aprile 2008 inviata alle autorità competenti, in data 17/01/2012 e successive integrazioni, che contiene la descrizione del centro e la definizione di qualità e quantità di rifiuti conferiti e una planimetria della struttura. -----

- l’allestimento del suddetto Centro di Raccolta è stato realizzato e finanziato dai proventi della Tariffa rifiuti e da finanziamenti comunali e provinciali -----

- l’area su cui è realizzato detto impianto, è oggi di proprietà del Comune di Bruino ed è censita al Catasto Terreni del Comune al Foglio 7 – Mappale n. 927, Mappale n. 937 e Mappale n. 939, per una superficie totale di mq. 966 ; -----

- che relativamente all’impianto di che trattasi, con convenzione stipulata il 17/06/2015, Repertorio del Comune di Bruino n.6/2015, registrato a Moncalieri il 03/07/2015 nr. 1294, sottoscritta tra il Comune di Bruino e il CO.VA.R. 14, veniva concesso al CO.VA.R.14, l’uso in comodato gratuito, per il periodo di 22 anni, dell’area, limitatamente alla porzione censita al Catasto Terreni al Foglio 7, mappale 927 pari a mq 265. -----

Il suddetto impianto insisteva su una superficie pari a mq 701 di proprietà privata ed era oggetto di specifico comodato d'uso stipulato tra il Covar 14 e i privati. -----

- successivamente il Comune di Bruino in data 6 novembre 2018 ha acquisito la proprietà dei due ulteriori mappali (Foglio 7, Mappale n. 937 di mq 297 e Mappale n. 939 di mq 404), come da certificati di rogito trasmessi al Covar 14 con nota nr. Prot 6949 del 7/11/2018. -----

Con deliberazione di giunta n. 49 del 09/05/2019, al fine di unificare in un unico atto la concessione del comodato dell'intera area, ha revocato la precedente concessione della sola particella Foglio 7, Mappale n. 927 di superficie 265 mq e ha concesso in comodato d'uso l'area di cui al Foglio 7, mappale 937 e 939 pari a 701 mq per una superficie totale pari a 966 mq e concede in comodato d'uso l'intera superficie insistente sui mappali sopra descritti concedendo la gestione dell'impianto al CO.VA.R 14 per la durata di anni ventidue. -----

Con deliberazione della giunta del comune di Bruino, n. 49/2019 è stato approvato lo schema del presente comodato. -----

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Covar14 n. 49 del 26/06/2019 è stato approvato lo schema del presente comodato approvato il presente documento. -----

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue: -----

ART. 1 – CONCESSIONE DEL COMODATO D'USO -----

Il Comune di Bruino, in prosieguo chiamato "Comodante", in persona del costituito suo legale rappresentante, concede ai sensi dell'art 1803 e

seguenti del Codice Civile, per la durata di anni ventidue dalla data di stipulazione del presente atto, al CO.VA.R. 14 con sede in Carignano (TO) Via Cagliero n° 3/I, in prosieguo chiamato "Comodatario", che, in persona del costituito suo legale rappresentante, accetta per sé e per i suoi aventi causa, il comodato d'uso dell'area sita nel Comune di Bruino, Via Cruto, su cui insistono cassoni scarrabili e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, strutture e attrezzature necessarie per l'utilizzo a Centro di Raccolta Rifiuti, area censita al Catasto terreni del Comune di Bruino, al Foglio 7, per complessivi mq 966, formata dai seguenti Mappali: n. 927 di mq 265, n. 937 di mq 297 e n. 939 di mq 404, come risulta nella planimetria che si allega al presente atto sotto la **lettera "A" e "A1"**. -----

Il comodato d'uso viene concesso affinché il Comodatario utilizzi i beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione come Centro di Raccolta di rifiuti urbani e assimilati, conformemente alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con espresso divieto di servirsene per usi diversi. -----

Con la sottoscrizione del presente atto, è dichiarato decaduto il Comodato d'uso, formalizzato con convenzione stipulata il 17/06/2015, Repertorio del CO.VA.R 14 n.6/2015, registrato a Moncalieri il 03/07/2015 nr. 1294, sottoscritta tra il Comune di Bruino e il CO.VA.R. 14. -----

ART. 2 – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE. -----

Il comodato d'uso viene esercitato nei limiti e con le modalità fissate nella presente convenzione, e secondo i principi generali e le norme vigenti in materia e in particolare in conformità ai disposti dell'art. 1803 e seguenti del Codice Civile e della Legge 865/71 per quanto applicabile. -----

Il Comodatario è autorizzato a cedere, ai sensi dell'art. 202, comma 4 del d.lgs 152/2006, il presente contratto di comodato d'uso al soggetto societario costituendo di cui alla deliberazione dell'assemblea dei sindaci del Covar14 n. 12/2017, in quanto soggetto gestore dei servizi di igiene urbana, a condizione che venga mantenuta l'attuale destinazione d'uso. -----

Il Comodatario si impegna a: -----

- ottenere tutte le autorizzazioni necessarie conformemente alla legislazione vigente in materia e nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, -----
- a mantenere la struttura nelle condizioni prescritte dal D.M. 8 aprile 2008, e in particolare a quelle contenute nella Comunicazione inviata alle autorità competenti, in data 17/01/2012 e successive integrazioni; -----
- comunicare eventuali aggiornamenti e/o integrazioni a seguito del presente atto in merito alla comunicazione inviata alle autorità competenti di cui sopra; -----
- ad intestarsi tutti i contratti di fornitura elettrica idrica e di produzione energia elettrica, sorveglianza, assicurazioni e telefonica, laddove presente; -
- garantire e manlevare espressamente ed integralmente il Comodante in ipotesi di incidenti e/o sinistri di natura ambientale che potrebbero verificarsi impegnandosi ad assumere a proprio carico qualsivoglia profilo di responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dalla gestione dell'area oggetto di comodato d'uso. -----

Il Comune si impegna, dal canto suo, a non modificare a livello urbanistico l'attuale destinazione d'uso dell'area concessa in comodato ed a prestare gli eventuali necessari atti di assenso comunque denominati al fine del conseguimento dei titoli abilitativi occorrenti al Comodatario (edilizi,



urbanistici), -----

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE DEL COMODATO D’USO

La durata del comodato d’uso viene stabilita in anni ventidue a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. -----

Alla scadenza del predetto termine o in caso di riconsegna anticipata per intervenuta risoluzione, l’immobile dovrà essere restituito in buono stato di conservazione e manutenzione, con tutte le migliorie apportate e senza ulteriori oneri per il Comodante. -----

ART. 4 – STATO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI -
OBBLIGHI. -----

Ai sensi dell’art. 1808, secondo comma del c.c., sono a carico del Comodante le sole spese di straordinaria manutenzione che si rendessero necessarie per la buona conservazione del bene concesso in comodato. Nondimeno, stante il finanziamento di tutte le attività del Comodatario mediante il Piano finanziario comunale della Tariffa di cui al d.p.r. 158/1999, le parti concordano che restano a carico del comodante anche le spese di ordinaria manutenzione. -----

Il Comodatario è tenuto dunque ad effettuare, tutti gli interventi, le modifiche e le migliorie, aventi carattere ordinario e straordinario, che si rendano opportune nell’ambito della fruizione e gestione della struttura o che risultino necessarie per il corretto funzionamento dell’area attrezzata. --

Tutti gli interventi manutentivi a carico del Comodatario si intendono automaticamente autorizzati da parte del Comodante mediante l’approvazione del suddetto Piano finanziario comunale, purché non superino i limiti di spesa ivi preventivati. -----

Pertanto, nel caso di aggiunte, modifiche o migliorie apportate da parte del Comodatario, queste si intendono acquisite senza riconoscimento di alcun corrispettivo o indennizzo. -----

ART. 5 – RISOLUZIONE DEL COMODATO D’USO -----

Il Comune potrà far valere lo scioglimento anticipato del presente contratto, con obbligo di immediata riconsegna da parte del Comodatario senza poter richiedere alcunché a titolo di indennizzo, nelle seguenti ipotesi: -----

- a) mutamento dell’attuale destinazione d’uso dell’Area a Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. -----
- b) difformità rispetto alle condizioni previste dal D.M. 8 aprile 2008, e a quelle contenute nella Comunicazione inviata alle autorità competenti, in data 17/01/2012 e successive integrazioni; -----
- c) qualora non vengano ripristinate, entro il termine perentorio che verrà fissato dal Comodante in misura non inferiore a giorni 60, le corrette condizioni d’uso dell’area. -----

ART. 6 - PERIMENTO-DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI. -----

Ove, per qualsiasi causa, prima della scadenza della presente convenzione, si verifichi il perimento o la demolizione totale dei manufatti costruiti sull’area concessa in comodato, il Comodante deve comunicare al comodatario o al suo avente causa, entro 6 (sei) mesi dall’avvenuto perimento e/o demolizione se intende o meno procedere alla ricostruzione delle opere. -----

Trascorso il termine di cui sopra, senza che il Comodante abbia comunicato l’intendimento a ricostruire o ripristinare, la presente convenzione si scioglie di diritto e il terreno, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova,



ritorna nella completa disponibilità del Comune. -----

ART. 7 - FORO COMPETENTE -----

Per ogni controversia che dovesse insorgere dall'applicazione ed interpretazione della presente convenzione, è competente il Foro di Torino.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI -----


Il presente contratto sarà soggetto, per quanto non qui disciplinato, agli articoli 2222 e 2230 e seguenti del Codice Civile, alle condizioni di cui al Testo Unico delle Imposte Dirette approvato con DPR 22/12/1986 n.917 e alle disposizioni di cui al DPR 600/73, nonché ad ogni altra disposizione di legge e regolamento applicabile. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del Testo Unico Imposta di Registro approvato con DPR 26/04/1986 n.131. -----

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI -----

Le spese relative, accessorie e conseguenti alla Convenzione, sono a carico del Comodatario. -----

Le parti, in relazione agli immobili sopra descritti, dichiarano e garantiscono che tali immobili hanno tutte le caratteristiche risultanti dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Bruino in data 03/02/2015 e in data 10/07/2018, che si allegano sotto la **lettera “B”** e **“B1”** e che fino ad oggi non sono intervenute nuove o ulteriori modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tali immobili. -----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

p. Il Comune – Cesare Riccardo 

p. Il Covar 14 – Leonardo Di Crescenzo 

ATO PLANIMETRICO

ico

albo:


N. B24

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Torino


ALLEGATO "A"

lino	Protocollo n.	del
Foglio: 7 Particella: 927	Tipo Mappale n. 305283	del 11/09/2014
grafica dei subalterni		Scala 1 : 500

ALLEGATO ALL'ATTO N° 1294
SERIE III DEL 03/07/15



PIANO TERRA



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TORINO

F. Salvetto

ENR. SALVETTO
n° B2.

MARCA DA BOLLO
€1,00
UNO/00

Entrate
00042748
0000668
30/09/2014 10:39:00
9578-00010
IDENTIFICATIVO: 8113190886679



Pl

Salvetto

ALLEGATO 'A1'
Prot. 574
del 28/1/2019

N=1200

E=900

Ufficio Provinciale di Torino - Territorio Servizi Catastali - Direttore DR. ING. GIOVANNI GIUSEPPE GAMBIRTTI
esente per fini istituzionali

Comune: BRUINO
Foglio: 7

Scala originale: 1:1500
Dimensione cornice: 400.500 x 283.500 metri

28-Jan-2019 9:36:21
Prot. n. T33282/2019

1 Particella: 939



ALLEGATO 'B'

PROT. 1383
del 11/00/15



Provincia di Torino

COMUNE DI BRUINO

Piazza Municipio, 3 - 10090 Bruino (TO) - Italy - Telefono 011.9094411 - Fax 011.9084541
Ufficio Tecnico

CERTIFICATO DI COMPATIBILITA' URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la richiesta presentata da **COVAR 14** in data **28/01/2015** prot n. **739**;
- Visto l'art. 48 bis della Legge Regionale n° 56 del 05/12/1977 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 30 del D.P.R. del 06/06/2001 n° 380;
- Visto il R.I.E. vigente;
- Vista la variante strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale approvata con D.G.R. n° 20-2116 del 07/02/2006 e s.m.i.;
- Vista la variante strutturale n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale adottata con D.C.C. n° 47 del 21/07/2014 attualmente in salvaguardia;

CERTIFICA

- Che il Centro di Raccolta di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato insiste su un'area compatibile con la destinazione prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente.

Si rilascia il presente certificato in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Bruino, li 03/02/2015

Il Responsabile
del Procedimento
Geom. AUDANO Donatella

Il Responsabile
del Settore Tecnico
Arch. BOLLIGIESI Giancarlo

Prot 4383
del 17/06/2015



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090
P.za Municipio 3 - tel. 011-909.44.11 - fax 011-908.45.41
www.comune.bruino.to.it - e-mail comune@comune.bruino.to.it
Ufficio Edilizia Privata

Bollo
Per uso
notarile
16,00 €

CERTIFICATO di DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA

- Vista la richiesta presentata in data 03-01-2015 al prot. n° 000 da COVAR 14 - CARIGNANO - VIA CAGLIERO N.3/L per il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica ai sensi dell'art.30 D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;
- Visto l'art.48 bis della Legge Regionale n° 56 del 05/12/1977 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 30 del D.P.R. del 06/06/2001 n. 380;
- Visto il R.I.E. vigente;
- Vista la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale approvata con D.G.R. n. 20-2116 del 07/02/2006 e s.m.i.;
- Vista la Variante Strutturale n 2 al Piano Regolatore Generale Comunale adottata con D.C.C. n. 47 del 21/07/2014 attualmente in salvaguardia;

CERTIFICA

Che le previsioni urbanistiche di cui alla **Varianti Strutturale al Piano Regolatore Comunale approvata con D.G.R. n. 20-2116 del 07/02/2006 e s.m.i.** relative agli appezzamenti di terreno siti in questo comune, censito al catasto, figurano come segue:

Foglio	Mappale	Destinazione Urbanistica P.R.G.C.
7	927	Sedime stradale
Foglio	Mappale	Classi Idrogeologiche
7	927	CLASSE Iib
Foglio	Mappale	Vincoli
7	927	Sedime stradale

Che le previsioni urbanistiche di cui alla **Varianti Strutturale n. 2 al Piano Regolatore Comunale adottata con D.C.C. n. 47 del 21/07/2014 attualmente in salvaguardia e s.m.i.** relative agli appezzamenti di terreno siti in questo comune, censito al catasto, figurano come segue:

Foglio	Mappale	Destinazione Urbanistica P.R.G.C.
7	927	Sedime stradale
Foglio	Mappale	Classi Idrogeologiche
7	927	CLASSE Iib
Foglio	Mappale	Vincoli
7	927	Sedime stradale Ricade in area di esclusione dei 200 m degli stabilimenti sottosoglia (R.I.R.)

Sono fatti salvi gli eventuali vincoli di uso civico gravanti sugli immobili per i quali, su richiesta, questo Comune produrrà certificazione.

Il presente certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio a meno che non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Si rilascia il presente certificato in bollo.

Allegato "C" al Regolamento n. 3609/2006



COMUNE DI BRUINO

CITTA' METROPOLITANA di TORINO - C.A.P. 10090
P.za Municipio 3 - tel. 011-909.44.11 - fax 011-908.45.41
www.comune.bruino.to.it - e-mail comune@comune.bruino.to.it
Ufficio Edilizia Privata



CERTIFICATO di DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, CASA

- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto l'art.48 bis della Legge Regionale n° 56 del 05/12/1977 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 30 del D.P.R. del 06/06/2001 n. 380;
- Visto il R.I.E. vigente;
- Vista la Variante Strutturale n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale approvata con D.C.C. n. 50 del 20/07/2015, pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 06/08/2015;

[Handwritten signature]
PIER GUSTAVO

CERTIFICA

Che le previsioni urbanistiche di cui alla Variante Strutturale n. 2 al Piano Regolatore Comunale approvata con D.C.C. n. 50 del 20/07/2015, pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 06/08/2015 relative agli appezzamenti di terreno siti in questo comune, censito al catasto, figurano come segue:

Foglio	Mappale	Destinazione Urbanistica P.R.G.C.
7	937	(S3) Aree a servizi per l'industria con Piattaforma Ecologica
7	937	(S6) Aree a servizi per l'industria con Piattaforma Ecologica
7	939	(S3) Aree a servizi per l'industria con Piattaforma Ecologica
7	939	(S6) Aree a servizi per l'industria con Piattaforma Ecologica
Foglio	Mappale	Classi Idrogeologiche
7	937	(S6) Aree a servizi per l'industria con Piattaforma Ecologica
7	937	CLASSE IIb
7	939	(S6) Aree a servizi per l'industria con Piattaforma Ecologica
7	939	CLASSE IIb
Foglio	Mappale	Vincoli
7	937	Area di esclusione 200mt dagli stabilimenti di sottosoglia
7	939	Area di esclusione 200mt dagli stabilimenti di sottosoglia

Sono fatti salvi gli eventuali vincoli di uso civico gravanti sugli immobili per i quali, su richiesta, questo Comune produrrà certificazione.

Il presente certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio a meno che non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Si rilascia il presente in bollo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

BRUINO, li 10/07/2018

Il Responsabile del Settore Urbanistica, LL.PP.,
Ambiente, Casa

Arch. BALOGNESI Giancarlo

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

